

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

Provincia di Carbonia - Iglesias

Prot 6778 del 16.07.2010

ORDINANZA N° 19 DEL 15.07.2010

Oggetto: *SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI*

IL SINDACO

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “ Norme in materia ambientale”;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti, approvato con Deliberazione di C.C. n° 15 del 18/05/2009;

ATTESO che a far data dal 27.10.2005 è stato attivato il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti nell'abitato di sant'anna Arresi e negli stazzi e dal 02.03.2010 nella Marina di Porto Pino;

RAVVISATA la necessità di salvaguardare l'igiene, la pubblica incolumità ed aumentare la percentuale di raccolta differenziata nel territorio comunale, nel rispetto delle norme in materia;

RITENUTO opportuno ottimizzare, il suddetto servizio di raccolta disciplinando più compiutamente i periodi temporali nei quali provvedere al deposito dei contenitori porta rifiuti, e prevedendo nuove fattispecie sanzionatorie per i comportamenti che recano pregiudizio al regolare espletamento del servizio;

RITENUTO indispensabile provvedere alla tutela ambientale e al decoro del paese e di tutto il territorio comunale, nonché al contenimento dell'inevitabile aumento del costo del servizio;

RITENUTO necessario disciplinare con apposito provvedimento le modalità di effettuazione della raccolta dei rifiuti;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”

ORDINA

E' FATTO obbligo a tutti i residenti nel Comune di Sant'Anna Arresi o comunque chiunque fruisca del servizio di igiene urbana dello stesso comune, di osservare le seguenti disposizioni:

1. Il Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, viene effettuato con modalità “porta a porta”. I rifiuti prodotti dalle utenze domestiche devono essere conferiti in maniera differenziata davanti l'uscio (piano strada) nel rispetto delle tipologie riportate dal calendario distribuito ai singoli utenti, obbligatoriamente dalle ore 20.00 alle ore 5.00 di ogni giorno escluso i festivi;

L'inosservanza di quanto sopra disposto, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 150,00 fino ad un massimo di €.500,00, con pagamento della stessa in misura ridotta di €. 150,00.

1.a E' vietato conferire rifiuti solidi urbani ed assimilati in contenitori diversi da quelli forniti dall'amministrazione comunale. E' parimenti fatto divieto del conferimento degli stessi rifiuti in sacchetti e/o contenitori senza che questi siano debitamente chiusi;

1.b E' vietato il conferimento negli appositi contenitori di rifiuti sciolti, accessi o allo stato liquido.

L'inosservanza di quanto sopra disposto, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 150,00 fino ad un massimo di €.500,00, con pagamento della stessa in misura ridotta di €. 150,00.

1.c E' vietato il conferimento dei rifiuti senza che gli stessi siano preventivamente differenziati per tipologie uniformi.

L'inosservanza di quanto sopra disposto, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 150,00 fino ad un massimo di €.500,00, con pagamento della stessa in misura ridotta di €. 150,00.

1.d E' vietato il conferimento dei rifiuti senza che gli stessi siano stati preventivamente sistemati all'interno degli appositi contenitori.

L'inosservanza di quanto sopra disposto, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 150,00 fino ad un massimo di €.500,00, con pagamento della stessa in misura ridotta di €. 150,00.

2. E' FATTO obbligo ai concessionari ed occupanti aree o posti vendita, in forma fissa o ambulante di mantenere pulito lo spazio occupato e quello attorno ad esso. E' parimenti obbligatorio provvedere alla pulizia delle aree in conseguenza delle operazioni di carico e scarico delle merci.

L'inosservanza di quanto sopra disposto, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 150,00 fino ad un massimo di €.500,00, con pagamento della stessa in misura ridotta di €. 150,00.

La Mancata pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa fino ad un massimo di €.500,00 con il pagamento della stessa in misura ridotta di €. 150,00. La mancata pulizia delle aree a seguito delle operazioni di carico e scarico di merci comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di €. 500,00 con il pagamento della stessa in misura ridotta di €. 150,00;

3. AI CONCESSIONARI ed occupanti di aree del mercatino settimanale è fatto obbligo di conferire i rifiuti prodotti negli appositi contenitori ubicati nell'area mercantile.

L'inosservanza di quanto sopra disposto, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 150,00 fino ad un massimo di €.500,00, con pagamento della stessa in misura ridotta di €. 150,00.

4.I TITOLARI di attività commerciali quali macellerie e pescherie, hanno l'obbligo di conferire i rifiuti prodotti dalle proprie attività a soggetti espressamente autorizzati, nel rispetto delle speciali norme vigenti in materia. Gli stessi titolari sono altresì tenuti ad esibire a richiesta degli incaricati alla verifica, la documentazione attestante lo smaltimento dei suddetti rifiuti.

L'inosservanza di quanto sopra disposto, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 150,00 fino ad un massimo di €.500,00, con pagamento della stessa in misura ridotta di €. 150,00.

5.E' FATTO obbligo a tutti gli esercenti le attività commerciali di collocare i rifiuti prodotti esclusivamente negli appositi contenitori. Tali contenitori possono essere posizionati in adiacenze delle rispettive attività commerciali, purchè tenuti sempre e comunque debitamente puliti e sigillati.

L'inosservanza di quanto sopra disposto, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 150,00 fino ad un massimo di €.500,00, con pagamento della stessa in misura ridotta di €. 150,00.

6. AI TITOLARI di concessioni demaniali è fatto obbligo di conferire i rifiuti prodotti dalle proprie attività in maniera nell'apposita isola ecologica indicata nell'area posta tra le denominate 1^ e 2^ spiaggia nella Marina di Porto Pino

L'inosservanza di quanto sopra disposto, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 150,00 fino ad un massimo di €.500,00, con pagamento della stessa in misura ridotta di €. 150,00.

AVVERTE

CHE CHIUNQUE abbandona o deposita rifiuti è punito ai sensi degli art. 254 e 255 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n 152 e sue modificazioni ed integrazioni e di altre norme speciali;

DISPONE

CHE LA presente ordinanza entri in vigore dal 15 Luglio 2010 previa diffusione per opportuna conoscenza dei cittadini ed operatori economici del Comune di Sant'Anna Arresi;

CHE LA presente ordinanza venga notificata:

Al Comando della Polizia Locale di Sant'Anna Arresi

Al Comando dei Carabinieri di Giba

Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Urbanistica, Ambiente e Gestione del Territorio

Alla Co.SIR srl

CHE LA presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Sant'Anna Arresi;

Contro la presente ordinanza è ammesso il Tribunale Amministrativo regionale di Cagliari entro 60 giorni dalla notificazione della stessa mediante affissione all'Albo pretorio comunale, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al presidente della repubblica entro 120 gironi dalla stessa notifica;

Gli organi comunali di vigilanza in materia edilizia sono incaricati della verifica dell'esecuzione della presente ordinanza

Il Sindaco

On. Dessì Paolo Luigi